

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18760 Anno 2020

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO

Data Udiienza: 11/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) nato a ' (omissis))

nel procedimento a carico di:

| (omissis) nato a z (omissis) ;

avverso la sentenza del 27/05/2019 del TRIBUNALE di VERONA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27/5/2019 il Tribunale di Verona dichiarava non doversi procedere nei confronti di N (omissis) , imputata di appropriazione indebita, perché l'azione penale non doveva essere iniziata.

2. Propone ricorso la parte civile (omissis) , nella sua qualità di amministratore *pro tempore* del Condominio " (omissis) ", costituitosi parte civile, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale, sotto diversi profili, sul punto relativo alla ritenuta mancata legittimazione dell'amministratore condominiale alla presentazione della querela.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), del codice di rito.

Le Sezioni Unite hanno da tempo statuito che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini

